

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BUSONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1962

Aumento del contributo a favore della Casa di riposo per musicisti « Fondazione G. Verdi » di Milano

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che in Italia il periodo di tutela delle opere dell'ingegno, comunemente inteso come « diritto di autore », è stabilito nella durata di 50 anni *post mortem auctoris* dal regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Tale periodo di durata è anche quello minimalmente previsto dalla Convenzione di Berna nella sua ultima revisione di Bruxelles del 1948, ed adottato in quasi tutti i Paesi aderenti a detta Convenzione e particolarmente in quelli europei. Di questi solo la Spagna ha stabilito la durata in 80 anni ed il Portogallo a perpetuità. Ma si tratta di casi limite, mentre, per contro, la Polonia ha stabilito una durata di 25 anni, l'U.R.S.S. di 15 anni, la Bulgaria di 10 anni per i terzi; ed alcuni Paesi — come la Svezia e la Svizzera — hanno aumentato il termine di protezione da 30 a 50 anni *p.m.a.* appunto per allinearsi con le legislazioni della maggioranza dei Paesi europei.

Nel 1959 il Governo italiano dell'epoca si fece portavoce, in seno al Consiglio d'Europa, di un voto adottato dall'Assemblea della S.I.A.E. auspicante l'adozione di un termine uniforme di 80 anni *p.m.a.*; ma il Consiglio d'Europa preferì passare la questione

all'Unione di Berna. Questa promosse fra i suoi membri un'inchiesta che diede risultati scoraggianti per quella proposta. Infatti, su 44 Paesi consultati, si espressero a favore del prospettato prolungamento solo 4 Paesi e precisamente Spagna, Brasile, Città del Vaticano e Italia. La tendenza emersa in campo internazionale è dunque nettamente contraria ad un eventuale prolungamento della durata del diritto d'autore; ed attualmente la legge italiana, allineata con le legislazioni della maggioranza dei Paesi europei, risulta anche in armonia con le esigenze del Mercato Comune ove si tende ad uniformare i limiti e le condizioni ed a neutralizzare qualsiasi forma monopolistica.

Tuttavia in Italia tale durata di 50 anni stabilita dalla legge fondamentale è stata eccezionalmente prorogata una prima volta per 6 anni col decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440; una seconda volta per 5 anni con legge 19 dicembre 1956, n. 1421, ed infine una terza volta per un anno con legge 27 dicembre 1961, n. 1337. Così, complessivamente, la durata attuale in Italia è giunta praticamente a 62 anni *p.m.a.* È da rilevare che l'Italia è stato uno dei pochi Paesi che hanno concesso proroghe, poichè gli altri risultano soltanto la

Austria per 7 anni, il Belgio per 10 anni, la Francia per 14 anni e 204 giorni e la Norvegia per 6 anni.

Se la prima proroga italiana di 6 anni del 1945 si può considerare giustificata quale periodo di moratoria per il tempo della guerra, durante il quale il gettito dei diritti di autore restò praticamente sospeso, la seconda di 5 anni del 1956 risulta senza giustificazione apparente e la terza di 1 anno del 1961 fu decisa dalle Commissioni legislative parlamentari dopo lunghe discussioni e con grande riluttanza (limitata prima dalla Camera dei deputati a 2 anni contro la richiesta di 5 anni del Governo dell'epoca e poi conformata ad 1 anno sulla ulteriore deliberazione del Senato) per un motivo sentimentale ed umano contingente di cui la presente proposta di legge intende di tenere pieno conto per poterla superare ritornando all'osservanza della legge fondamentale.

La riluttanza del Parlamento italiano alla concessione di ulteriori proroghe era evidentemente ispirata da una serie molteplice di considerazioni fra le quali:

la necessità di assicurare dopo un notevole lasso di tempo dalla morte dell'autore (62 anni oggi in Italia) la più ampia e libera circolazione alle opere dell'ingegno nell'interesse della cultura e dell'arte, poichè è certo che sino a quando l'opera è protetta la sua diffusione non può mai assumere quelle forme complete e totali che si possono avere solo in regime di libera utilizzazione;

la necessità di consentire in ogni modo il libero accesso alle fonti ed ai testi così che siano agevolati gli studi, le edizioni critiche, le rappresentazioni delle opere in base ai testi originali;

la esigenza di evitare che aventi causa dell'autore a volte introvabili o in disaccordo tra loro, venendosi a trovare per di più in posizione di monopolio, abbiano a dare valore preminente agli interessi economici essendo da tempo cessato il vincolo spirituale che intercorreva tra l'autore o l'erede diretto e l'opera;

la necessità assoluta di impedire che tale posizione di monopolio si protragga nel tempo e si appesantisca oltre ogni limite ac-

ceffabile quando i diritti relativi alla circolazione dell'opera siano esercitati da cessionari o da aziende private nel loro esclusivo interesse talvolta in aperto contrasto con il reale interesse dell'autore ormai scomparso da oltre 60 anni;

l'esigenza di evitare che la proroga della tutela, che si risolve sempre in danno della collettività a favore di monopolistici interessi privati, vada ad incidere unicamente sulle opere di maggior valore, numericamente assai limitate, che conservano ancora una loro validità dopo 62 anni dalla morte dell'autore;

la necessità di tenere in debito conto gli aspetti sociali del problema che impongono in uno Stato moderno di dare importanza preminente agli interessi della collettività di fronte a quelli individuali;

la necessità di non privare lo Stato del tributo dovuto per le rappresentazioni delle opere cadute in pubblico dominio, consentendosi con ogni proroga che in luogo di esso continuino ad essere corrisposti compensi a privati monopolisti.

Il motivo sentimentale ed umano che invece indusse a concedere l'ultima proroga, ma limitandola ad 1 anno affinché durante quest'anno si avesse il tempo di prendere gli opportuni provvedimenti, fu originato dalla considerazione che, cessando la proroga, sarebbero cadute in pubblico dominio anche una serie di opere liriche di Giuseppe Verdi per le quali la Casa Ricordi, in base al testamento del Maestro, è obbligata a versare parte dei proventi derivanti dalla utilizzazione delle opere verdiane alla Casa di riposo per musicisti intitolata al nome del Grande, senza i quali proventi la Casa di riposo verrebbe a mancare dei mezzi finanziari necessari al proprio funzionamento.

Sembra che la Casa Ricordi sulla percentuale dell'8-10 per cento introitata verso la Casa di riposo il 4 per cento ma, probabilmente, al netto delle spese che essa porterà in bilancio ed al di fuori di altri oneri da essa imposti ai teatri anche in forma esosa, oneri in buona parte pagati dallo Stato tramite le sovvenzioni ai teatri stessi. Significative a tale riguardo le dichiarazioni del Sot-

tosegretario senatore Giraudo fatte durante la seduta della prima Commissione del Senato del 15 dicembre 1961, secondo le quali sul gettito complessivo di 500 milioni dei diritti d'autore sulle opere di Verdi nel 1960 la Casa di riposo avrebbe ricevuto 65 milioni.

È inoltre importante rilevare che sulle opere che cadono in pubblico dominio, come è noto, spetta allo Stato il diritto demaniale sulle rappresentazioni, esecuzioni e radiotelediffusioni, in base all'articolo 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabilito nella misura del 5 per cento dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95.

Se quindi lo Stato ha il dovere — non soltanto in relazione al desiderio del nobile e munifico promotore Giuseppe Verdi, ma per motivi civili e sociali — di assicurare comunque la vita e il funzionamento della Casa di riposo per musicisti, ha anche quello di impedire un danno all'Erario a beneficio non già neppure degli eredi di Verdi ma di imprese editoriali che da tempo nel loro precipuo interesse hanno largamente sfruttato i diritti delle opere del Maestro dei quali vennero in possesso.

Inoltre ancora lo Stato ha il dovere di non ritardare più oltre che gli originali del-

le opere verdiane, col passaggio al dominio pubblico di esse, vengano a trovarsi a disposizione degli studiosi che da tempo invano lo richiedono, e sia risolto anche il giudizio sull'accusa di manipolazioni ed infedeltà ai testi che da anni continua a rimanere motivo di una ricorrente polemica mantenuta da critici e musicisti, i quali giustamente reclamano la possibilità del controllo per il rispetto della creazione artistica nell'interesse dell'arte.

Poichè, dati i precedenti, è legittimo supporre che il Parlamento negherebbe la concessione di ulteriori proroghe qualora fossero richieste, è doveroso provvedere per la Casa di riposo Giuseppe Verdi. A questo fine illustri colleghi avevano presentato un altro progetto di legge. Ma poichè la formulazione di esso ha trovato impedimento all'approvazione nel parere contrario della Commissione finanze e tesoro del Senato, la quale tuttavia si è dichiarata concorde con lo scopo da raggiungere, il proponente di questo disegno di legge ha ritenuto opportuno adeguarlo all'indicazione contenuta nel parere della Commissione stessa, precisando i termini per renderne possibile una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1963 sarà corrisposto alla Casa di riposo per musicisti (Fondazione « G. Verdi » di Milano), in aggiunta alla somma di lire 20.000.000, prevista dalla legge 7 aprile 1954, n. 100, un ulteriore contributo annuo di lire 80.000.000.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con una aliquota del gettito del diritto demaniale dovuto per le rappresentazioni, esecuzioni e radioteletrasmissioni delle opere di Giuseppe Verdi.